

VERBALE DI INTERPRETAZIONE ARTICOLO 18 DEL CCNL 2002 - 2005

Il giorno 5/12/2012, presso la sede Aris di Roma, si sono incontrati:

ARIS, nelle persone del capo delegazione Giovanni Costantino e i componenti la delegazione Jose Parrella, Paolo Moscioni, Marco Ferrante, Francesco Marcellino, Emilio Tettamanti e Mario Mazzoli;

FP CGIL, nelle persone di Cecilia Taranto, Antonio Marchini, Alberto Beltrami, Denise Amerini, Patrizia Di Berto e Alberto Villa;

Le parti, come sopra rappresentate,

visto

- a) l'art. 3 ccnl, secondo cui le eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale per l'interpretazione autentica della norma;
- b) l'art. 18 ccnl, che:
 - nulla dispone riguardo ai tempi di vestizione e svestizione (cd. tempo-tuta),
 - nulla prevede per i casi in cui è espressamente disposto il passaggio cd. "a vista" delle consegne tra gli operatori sanitari;
 - non fornisce indicazioni esaustive sui criteri per la definizione dei tempi di lavoro;

considerato

- le controversie sorte a seguito di tale omessa regolamentazione e la reciproca volontà delle parti di superare i contenziosi esistenti;
- l'esigenza di assicurare nelle materie suindicate una disciplina uniforme sul territorio;

concordano quanto segue:

1. Tempi di vestizione e consegne

1.a) con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di indossare all'interno della struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuali di cui al d. lgs. 81/08, i tempi di vestizione e svestizione non potranno complessivamente superare i 14 minuti, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi;

1.b) quanto sopra non riguarda l'ipotesi in cui il dipendente è tenuto ad indossare soltanto il camice, oppure ha facoltà di scegliere il tempo e il luogo per indossare la divisa, nel qual caso il tempo di vestizione e svestizione rientra tra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa;

1.c) le modalità di applicazione di quanto previsto ai punti precedenti saranno concordate in sede di contrattazione decentrata, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente verbale, al fine di consentire alla struttura di varare un'adeguata riorganizzazione dei turni e delle attività;

1.d) in considerazione di quanto sopra, le OO.SS. si impegnano ad attivarsi, nei confronti dei lavoratori, per eliminare il contenzioso.

2. Programmazione dei turni.

- 2.a) Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 ccnl, le parti convengono che i turni di lavoro saranno stabiliti in base ad una ciclicità che tenga in considerazione l'organizzazione della struttura e le preminenti esigenze di continuità assistenziale, nonché, per quanto possibile, la necessità per il dipendente di coniugare i tempi di lavoro con le esigenze familiari;
- 2.b) Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 18 ccnl, al fine di ottimizzare l'organizzazione del lavoro e nell'ottica di agevolare per quanto possibile l'organizzazione della vita quotidiana dei lavoratori, la programmazione dei turni di lavoro potrà essere oggetto di valutazione periodica trimestrale, così da consentire anche l'eventuale rotazione degli operatori fuori turno;
- 2.c) Eventuali modifiche della programmazione dei turni, saranno disposte dalla Struttura avendo cura – ove possibile – di comunicarle con congruo anticipo ai dipendenti interessati;
- 2.d) Allo stesso modo, il singolo dipendente è tenuto ad avanzare richieste di eventuali modifiche della programmazione (es. ferie, permessi, cambi turno, 1.104/92, ecc..) con debito anticipo, nel rispetto delle norme aziendali vigenti e dei principi di diligenza, di buona fede e correttezza, al fine di garantire una corretta pianificazione della copertura del servizio;
- 2.e) In linea di massima, le modifiche alla programmazione dei turni con carattere di urgenza saranno operate rispettando per quanto possibile il criterio di congrua distribuzione dell'orario di servizio tra i lavoratori della struttura, tenendo in considerazione anche eventuali disponibilità rappresentate dai lavoratori;
- 2.f) La programmazione dei turni, in ogni caso, sarà operata considerando preminente il mantenimento di adeguati livelli assistenziali, in attuazione dei requisiti di accreditamento regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Proh

FRIGIL
Giovanna Parante
S. Inguito
Dewise Alessi